



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia**

**AOO INGV**

**Protocollo Generale - U**

N. 0013853

del 30/09/2019



il Direttore


Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori di Sezione  
Al Direttore delle Direzioni Centrali  
Al Responsabile del Centro Servizi per il coordinamento delle attività  
a supporto della Ricerca  
Al Centro Servizi Contabilità e Bilancio  
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 188/2019 del 09/09/2019 – Allegato P al Verbale n. 07/2019  
concernente: Accordo tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'INGV per accesso e utilizzo prodotti  
Cosmo-Skymed.

Dott. Giovanni TORRE



Delibera n. 188/2019


Allegato P al Verbale n. 07/2019

Oggetto: Accordo tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'INGV per accesso e utilizzo prodotti Cosmo-Skymed.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale, e, in particolare, l'art. 39 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";
- VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- TENUTO CONTO che le parti considerano di fondamentale importanza tale collaborazione finalizzata a disciplinare le modalità di fornitura e di utilizzo di prodotti COSMO-SkyMed nell'ambito del progetto intitolato Seismic cycle study based on SAR Interferometry (InSAR) remote sensing data;
- VALUTATA, dunque, l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), per accesso e utilizzo prodotti Cosmo-Skymed;
- CONSIDERATO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO il parere favorevole del Direttore di Dipartimento e del Direttore di Sezione,

ST CJ



L'approvazione dello schema dell'Accordo tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per accesso e utilizzo prodotti Cosmo-Skymed, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 09/09/2019

La segretaria verbalizzante  
(Sig.ra Silvana TUCCI)

*Silvana Tucci*

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

*Carlo Doglioni*

**PROPOSTA DI ACCORDO TRA  
L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA  
E  
L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA  
PER ACCESSO E UTILIZZO  
PRODOTTI COSMO-SKYMED**

L'Agenzia Spaziale Italiana, ente pubblico non economico, con sede legale in Via del Politecnico s.n.c., 00133 Roma, di seguito anche definita singolarmente "ASI", rappresentata ai fini della stipula del presente atto dal Direttore di Missione COSMO-SkyMed, Dr. Alessandro Coletta, autorizzato con delega prot 5608/2013 del 19 giugno 2013


E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede legale in Via di Vigna Murata 605, 00143 Roma, rappresentata dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, di seguito anche definito singolarmente "UTENTE"

di seguito anche definite singolarmente una "Parte" o congiuntamente con le "Parti",

**PREMESSO CHE**

- a) l'ASI, ai sensi del proprio statuto, predispone il Piano aerospaziale nazionale e ne cura l'attuazione, svolge attività di agenzia nel settore di propria competenza e può, per lo svolgimento delle proprie attività, stipulare accordi e convenzioni;
- b) il sistema COSMO-SkyMed è sviluppato dall'ASI in collaborazione con l'Amministrazione della Difesa (AD), secondo i termini della Convenzione stipulata il 24 settembre 2002 e costituisce il primo sistema nazionale di Osservazione della Terra dallo spazio duale, essendo destinato a servire l'utenza civile (istituzionale e commerciale) e militare, nel quadro di una collaborazione con la Francia, i cui termini sono definiti nell'Accordo per una cooperazione nel settore dell'Osservazione della Terra, sottoscritto il 29 gennaio 2001, legge di autorizzazione alla ratifica 10 gennaio 2004, n. 20;
- c) con Decreto Interministeriale (Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero degli Affari Esteri e Ministero della Difesa) prot. MUR-DGSSIRST n. 32 del 1 dicembre 2006, tra l'altro, sono stati disposti:
  - l'incarico all'ASI di assicurare l'interfaccia con gli utilizzatori civili e commerciali, nazionali e internazionali, dei dati acquisiti dalla componente radar COSMO-SkyMed;
  - il diritto dell'ASI di programmare, elaborare, promuovere, utilizzare e distribuire i dati destinati all'utenza civile e commerciale, nonché di svolgere ogni attività finalizzata alla loro migliore fruizione;
  - l'attribuzione all'ASI, oltre che del diritto di svolgere le attività sopra menzionate, anche del diritto di concederne l'esercizio a terzi mediante gli appositi strumenti previsti dalle disposizioni vigenti, previa autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca;
  - il riconoscimento all'ASI e al Ministero della Difesa dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti del sistema COSMO-SkyMed e, in particolare, a quelli ottenuti nel quadro delle rispettive programmazioni;



- d) L'UTENTE richiede l'accesso ai prodotti del sistema COSMO-SkyMed per fini di ricerca nell'ambito dello studio del ciclo sismico;

### CONSIDERATO CHE

- il sistema “duale” COSMO-SkyMed può fornire prodotti e servizi di Osservazione della Terra inerenti ad una vasta gamma di applicazioni civili quali: gestione delle emergenze (monitoraggio, disastri naturali come incendi boschivi, inondazioni, frane, etc.), cartografia, pianificazione, uso del territorio, controllo degli edifici, controllo delle risorse agricole e forestali, idrologia, geologia, monitoraggio dei mari e delle coste,
- L'UTENTE prende atto che il Sistema COSMO-SkyMed è “duale” e che i termini del presente Accordo tengono conto dei vincoli derivanti (ad es. priorità in favore del Ministero della Difesa, etc.) da tale caratteristica del Sistema e del suo utilizzo;
- vi è l'interesse di entrambe le Parti a disciplinare le modalità di fornitura e di utilizzo di prodotti COSMO-SkyMed nell'ambito del progetto intitolato *Seismic cycle study based on SAR Inteferometry (InSAR) remote sensing data*

CONSIDERATO che per garantire la fornitura dei Prodotti oggetto del presente Accordo l'ASI intende avvalersi del supporto operativo fornito dalla e-GEOS S.p.A, con sede in Matera, località Terlecchie, cap 75100, codice fiscale 01032180778 e P. IVA 01032180778, in virtù di specifica convenzione,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto i termini e le condizioni che disciplinano la cooperazione tra l'ASI e l'UTENTE nell'ambito del Progetto *Seismic cycle study based on SAR Inteferometry (InSAR) remote sensing data*, che prevede la fornitura e l'utilizzo dei PRODOTTI COSMO-SkyMed (di seguito: i PRODOTTI).

#### Articolo 3 - Descrizione del Progetto

*The search for reliable earthquake precursors is one of the most elusive goals in the geosciences. A number of different seismological and hydro-geochemical parameters have been investigated during the last century to identify signals that may contribute to correct predictions of approaching earthquakes. A recent study (Moro et al., 2017, Scientific Reports “New insights into earthquake precursors from InSAR” (www.nature.com/articles/s41598-017-12058-3)), measured ground displacements before and after the 2009 L'Aquila earthquake using multi-temporal InSAR*

*techniques to identify seismic precursor signals. The study estimated ground deformation and its temporal evolution (velocity changes) by exploiting a very large dataset of SAR imagery from RADARSAT-1, Envisat and COSMO-SkyMed that spans seventy-two before and sixteen months after the mainshock. These satellite data show that up to 16 mm of subsidence occurred beginning approximately three years before the mainshock. This deformation occurred within two Quaternary basins that are located close to the epicentral area and are filled with continental sediments hosting multi-layer aquifers. After the earthquake, the same basins experienced up to 17 mm of uplift over approximately nine months. The observed ground displacements can be explained by dilatancy theory. Before the earthquake, the rocks at depth dilated and fractures opened. Consequently, fluids migrated into the dilated volume, thereby lowering the groundwater table in the carbonate hydrostructures and in the hydrologically connected multi-layer aquifers within the two basins. This process caused the elastic consolidation of the fine-grained sediments within the basins, resulting in the detected subsidence. After the earthquake, the fractures closed, and the deep fluids were squeezed out. The pre-seismic ground displacements are then recovered because of the rise of the groundwater table, together with natural recharge of the shallow multi-layer aquifers, thus causing the observed uplift. With this project we want to study the post-seismic deformation in a wider time span, with the COSMO-SkyMed data available until now to observe the behaviour of the multi-layer aquifers oscillations, to better understand the deformations occurring during the seismic cycle.*

#### **Articolo 4 - Principi di utilizzo dei PRODOTTI**

Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, l'ASI si impegna a fornire i PRODOTTI secondo le Condizioni Generali per la fornitura dei Prodotti COSMO-SkyMed, specificate in Allegato I, e conferisce all'UTENTE una Licenza d'uso non esclusiva, riportata in Allegato II, salvo quanto diversamente specificato tra le Parti nel presente Accordo. L'UTENTE si impegna ad utilizzare i PRODOTTI per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, descritte in dettaglio nella Scheda Progetto (Allegato III), avvalendosi dei soggetti indicati nella stessa Scheda Progetto. Le condizioni economiche per la fornitura dei PRODOTTI sono indicate nella sezione Corrispettivo per la fornitura dei Prodotti e modalità di pagamento, Allegato IV al presente Accordo.

#### **Articolo 5 – Responsabilità dell'ASI**

Secondo i termini del presente Accordo, l'ASI:

1. si adopererà al meglio per fornire i PRODOTTI previsti nella Scheda Progetto (Allegato III), secondo quanto specificato nelle Condizioni Generali per la Fornitura dei Prodotti COSMO-SkyMed (Allegato I) e nella Scheda Progetto (Allegato III) contenute nel presente Accordo. Eventuali ulteriori specifiche di dettaglio che emergeranno nel corso dell'attuazione delle attività, saranno concordate per iscritto tra le Parti;
2. fornirà assistenza tecnica e informazioni su richiesta dell'UTENTE, in base a condizioni da concordare, al fine di consentire all'UTENTE il migliore utilizzo dei PRODOTTI oggetto della fornitura.

#### **Articolo 6 – Responsabilità dell'UTENTE**

Secondo i termini del presente Accordo, l'UTENTE:

1. svolgerà nell'ambito delle proprie competenze le attività indicate nell'Articolo 3 di cui sopra;
2. si impegna ad accettare le condizioni di fornitura dei dati previste nelle Condizioni Generali per la Fornitura dei Prodotti COSMO-SkyMed (Allegato I) e i termini della Licenza d'Uso (Allegato II);
3. fornirà all'ASI il corrispettivo definito nella sezione Corrispettivo per la fornitura dei Prodotti e modalità di pagamento (Allegato IV), secondo le modalità concordate nel medesimo Allegato;
4. si impegna a non divulgare nessuna informazione tecnica relativa alle operazioni in orbita e alle prestazioni del sistema di cui possa venire a conoscenza in virtù del presente Accordo;
5. comunicherà ogni modifica di eventuali consulenti o contraenti di cui intende avvalersi, come indicato nella Scheda Progetto (Allegato III).

L'UTENTE è tenuto a notificare immediatamente all'ASI i nomi di ogni utente affiliato, e/o contraente e/o consulente (di seguito "Terze Parti") in possesso del PRODOTTO o di parti di esso. L'UTENTE è responsabile di ogni eventuale azione, omissione e/o inadempimento da parte di Terze Parti.

#### **Articolo 7 – Punti di Contatto**

L'ASI e l'UTENTE entro 15 giorni lavorativi, a seguito della firma del presente atto, nomineranno ciascuno un responsabile delle rispettive attività. Tali responsabili costituiranno i Punti di Contatto tra le Parti.

Le Parti effettueranno la valutazione della realizzazione delle attività previste nell'ambito del presente Accordo attraverso incontri periodici.

#### **Articolo 8 – Protezione dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai PRODOTTI**

I diritti di proprietà intellettuale sui PRODOTTI forniti nell'ambito del presente Accordo appartengono all'ASI e sono specificati nella Licenza d'Uso (Allegato II).

L'UTENTE riconosce che le denominazioni CSK® e COSMO-SkyMed® sono marchi verbali registrati.

Nell'ambito delle proprie attività, l'UTENTE garantisce il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dell'ASI sui PRODOTTI secondo quanto stabilito dal presente Accordo e dall'annessa Licenza d'Uso (Allegato II), e si impegna a riferire immediatamente all'ASI per iscritto in merito a qualunque uso illegittimo, incluso quello di Terze Parti, dei PRODOTTI forniti ed utilizzati secondo i termini del presente Accordo, del documento "Condizioni generali per la fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed" e della Licenza d'Uso (Allegato II).

#### **Articolo 9 – Diritti di proprietà intellettuale e risultati sviluppati nell'ambito del Progetto**

All'atto della stipula, l'UTENTE deve dichiarare le conoscenze pregresse, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici)

ed altri diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti agli stessi che si intendono utilizzare per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo. L'elenco viene annesso alla Scheda Progetto (Allegato III).

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sviluppato solamente da una Parte e/o Terze Parti, nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, è di proprietà di tale Parte e/o Terze Parti, in conformità alle norme, leggi e regolamenti applicabili a detta Parte, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 8.

Qualora nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti dovessero sviluppare congiuntamente un'innovazione e/o altro risultato, le stesse si consultano allo scopo di concordare con apposito atto:

- a) la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale o degli interessi relativi a tale innovazione o risultato congiunto, tenendo conto delle definizioni elencate nell'Allegato al presente Accordo "Condizioni generali per la fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed", nonché di quanto previsto al precedente Art. 8;
- b) le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i diritti di proprietà intellettuale e il regime di sfruttamento futuro.

#### **Articolo 10 – Confidenzialità, Informazioni al Pubblico, Diritti di pubblicazione**

ASI e l'UTENTE sono tenuti ad osservare la confidenzialità nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del presente Accordo, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza in virtù del presente Accordo.

L'ASI e l'UTENTE si consultano reciprocamente prima di effettuare attività di informazioni al pubblico. In particolare, il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti riguardanti attività di cui al presente Accordo potranno essere effettuate congiuntamente oppure sia dall'ASI sia dall'UTENTE per le attività di propria competenza, previa informazione all'altra Parte. Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra Parte in ogni opera, comunicazione al pubblico, o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, in esecuzione del presente Accordo.

L'UTENTE è autorizzato a pubblicare i risultati delle proprie attività eseguite utilizzando i PRODOTTI ed a presentare i risultati di dette attività in convegni nazionali ed internazionali, previa autorizzazione dell'ASI.

L'UTENTE è tenuto ad inserire in qualunque pubblicazione effettuata grazie all'utilizzo dei PRODOTTI, la seguente dicitura: "*Project carried out using COSMO-SkyMed® PRODUCTS, © ASI (Italian Space Agency) – provided under license of ASI*".

#### **Articolo 11 – Informazioni di proprietà**

Sono considerate come "Informazioni di proprietà" i documenti e le informazioni, i dati, i disegni, i materiali, il *know how*, i rapporti, le applicazioni commerciali, gli studi, i progetti di qualsivoglia natura che sono comunicati tra le Parti nell'ambito del presente Accordo e identificati con apposito avviso dalla Parte Proprietaria come tali. Tuttavia, non sono soggette al presente articolo le informazioni:

- (i) di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o lo diventino successivamente;

- (ii) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza;
- (iii) sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza utilizzo di informazioni o documentazione ricevuta dall'altra Parte;
- (iv) richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

Le Parti si impegnano a:

- non utilizzare le "Informazioni di proprietà", direttamente o indirettamente, in qualsivoglia modo e a qualsivoglia titolo o permettere un'utilizzazione per fini diversi da quelli previsti nel presente Accordo;
- adottare tutte le misure utili per conservare e proteggere le "Informazioni di proprietà" e impedirne la divulgazione sotto qualsivoglia forma, a persone diverse da quelle che abbiano un "bisogno di conoscere";
- informarsi reciprocamente di eventuali violazioni del rispetto della confidenzialità delle "Informazioni di proprietà";
- restituire immediatamente tutte le "Informazioni di proprietà" detenute in tutte le loro forme, così come in tutte le copie che ne sono state fatte, se così richiesto dalla Parte proprietaria.

### **Articolo 12 – Modifiche**

Il presente Accordo ed i suoi Annessi possono essere modificati solo mediante intesa scritta tra le Parti.

### **Articolo 13 - Risoluzione delle controversie**

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo e dei suoi Annessi.

Per le eventuali controversie che non potranno essere risolte in via amichevole dalle Parti, nonché ogni altra circostanza ad esse relativa ovvero con esse connessa, sorte dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

### **Articolo 14 – Recesso e risoluzione**

14.1 Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in ogni momento mediante preavviso scritto all'altra Parte di almeno tre mesi.

14.2 Le Parti possono, inoltre, recedere consensualmente in qualunque momento dal presente Accordo, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'Accordo.

14.3 A seguito del recesso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le Parti, con successivo accordo scritto, potranno definire i termini della eventuale prosecuzione dell'utilizzo dei PRODOTTI da parte dell'UTENTE.

14.4 Il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, fatta comunque salva la facoltà per la Parte non inadempiente di richiedere il risarcimento per l'eventuale danno subito, qualora:

- le Parti e/o Terze Parti violino i termini dell'Accordo, in particolare gli obblighi di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 8, o di uno qualunque dei suoi Allegati e, a seguito di contestazione scritta della Parte non inadempiente, non venga posto rimedio entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di violazione da parte di una Terza Parte, l'ASI si riserva la facoltà di autorizzare il proseguimento del Progetto o del Progetto congiunto, di cui all'art. 8 dell'annessa Licenza d'Uso (Allegato II), da parte dell'UTENTE e di altre Terze Parti.
- in caso di azioni o fatti addebitati all'UTENTE e/o Terze Parti per la violazione degli obblighi di confidenzialità di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

14.5 A seguito della risoluzione di cui al comma precedente, l'UTENTE e/o Terze Parti:

- perderanno ogni diritto di utilizzo dei PRODOTTI;
- saranno tenuti alla distruzione dei PRODOTTI e di eventuale altro materiale fornito dall'ASI all'UTENTE nell'ambito del presente Accordo e, comunque, saranno tenuti alla non divulgazione dei PRODOTTI, delle informazioni, di eventuale altro materiale, dei risultati e delle analisi ottenuti nell'ambito del presente Accordo;
- non potranno avanzare nessun diritto e/o pretesa a nessun titolo e per nessuna ragione, né avranno altrimenti diritto di richiedere alcun risarcimento all'ASI.

In caso di interruzione temporanea o permanente della fornitura di PRODOTTI o di malfunzionamento del sistema COSMO-SkyMed, che non consenta di mantenere la pianificazione prevista dalla Scheda Progetto, o comunque la realizzazione del Progetto, ciascuna Parte può richiedere la risoluzione del presente Accordo. Le Parti discuteranno i termini di una possibile cooperazione, sulla base della nuova situazione e, con successivo accordo scritto, potranno definire i termini della eventuale prosecuzione dell'utilizzo dei PRODOTTI da parte dell'UTENTE e/o Terze Parti.

#### **Articolo 15 – Entrata in vigore e durata**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma di entrambe le Parti (*oppure ove necessario: a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte dell'Organo di Controllo*) e rimarrà in vigore per 5 anni; in seguito esso potrà essere rinnovato mediante intesa scritta tra le Parti.

Il presente Accordo è redatto in triplice copia ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte interessata.

Alla scadenza, le Parti dovranno definire, con specifico accordo, i termini dell'eventuale prosecuzione dell'utilizzo dei PRODOTTI da parte dell'UTENTE.

In fede

Data

Data

**Per l'ASI**

**Il Direttore di Missione COSMO-SkyMed  
Alessandro COLETTA**

**Per l'Utente**

**Il presidente prof. Carlo Doglioni**

27<sup>7</sup>

